



Foglio informativo su

CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI

aggiornato al 1° agosto 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

2.1 Struttura e funzione economica

In base a questo contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.).

La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositi autorizzati.

2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi in capo al depositante, va tenuta presente la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente.

Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

	euro
Commissione semestrale per titoli di Stato e obbligazioni Italia	zero
Commissione semestrale per titoli di Stato e obbligazioni Estero, azioni, warrant e diritti Italia/Estero	40,00
Spese inerenti singole operazioni svolte per titoli di Stato acquisiti in asta	zero
Spese inerenti singole operazioni svolte per titoli azionari	3,50
Spese inerenti singole operazioni svolte per titoli acquisiti sul mercato secondario	2,50
Spese inerenti per operazioni di Pronti contro Termine	5,00
Spese reclamate per stacco cedole	zero
Rimborso spese sostenute e/o reclamate per trasferimento titoli (cad.)	25,82
Spese massime per ordini non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal cliente	5,16
Spese per operazioni relative ad aumenti di capitale (gratuiti, a pagamento e misti)	7,75
Spese per comunicazioni periodiche	2,00
Valuta di accredito delle cedole relative a titoli emessi dallo Stato	scadenza riportata nei singoli decreti d'emissione
Valuta di accredito delle cedole e dei dividendi relativi agli altri titoli	giorno lavorativo successivo alla scadenza
Valuta rimborso titoli scaduti o estratti	giorno di scadenza

Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

La banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati e provvede alla normale gestione dei diritti inerenti ai titoli stessi.

Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la banca provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito delle istruzioni impartite per iscritto dal depositante e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del depositante.

Poteri di rappresentanza e cointestazione del rapporto - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

In assenza di particolari istruzioni del cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. Il cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Subdeposito - La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso società o enti che effettuano la gestione accentrata e, in tal caso, rimane responsabile nei confronti del depositante secondo quanto previsto nel contratto. In relazione ai titoli subdepositati, il depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero, se non si tratta di titoli dematerializzati, chiedere alla banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti.

Commissioni e spese - Il depositante è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel contratto o prospetto ad esso allegato, nonché le eventuali imposte e tasse. Le spese di qualunque genere, che la banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del depositante, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

Inadempimento del depositante - In caso di inadempimento del depositante, la Banca previa diffida potrà, secondo le disposizioni del codice civile, realizzare un adeguato quantitativo dei titoli depositati. La banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del depositante, ovvero se ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Recesso dal contratto - Il contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con preavviso non inferiore a 10 giorni, restando impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario**. Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve

preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

LEGENDA

Spese chiusura deposito titoli:	Spese applicate in sede di estinzione del deposito.
Spese accredito dividendi cedole:	Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.
Spesa consegna titoli allo sportello:	Commissione per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello.
Spese rimborso titoli estratti o scaduti:	Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza.
Commissione trasferimento per codice titolo:	Commissione calcolata per singolo codice titolo.
Commissione di trasferimento per dossier:	Commissione calcolata per ogni dossier trasferito.